

Il divorzio come espressione di libertà individuale: il caso cinese

SARA D'ATTOMA

Abstract

Freedom of divorce is the expression of an individual will which can be considered as complementary to the freedom of marriage. Nevertheless, especially the first one has been limited in different ways according to the relevant socio-cultural environment. One of the possible restriction to the freedom of divorce is the fault-based system. In the People's Republic of China unilateral and by mutual consent divorce has been granted for both woman and man since the Twenties of the last Century. While the divorce by mutual consent have no restriction as long as the spouses agree on some basic aspects (children custody, property division), it is unclear whether the unilateral one can be considered as fault or no fault-based divorce system. The aim of this paper is to point out the features of the judicial divorce in China in relation with the concept of freedom of divorce and its restrictions in a legal and historical perspective.

1. La libertà di divorzio

La libertà di divorzio, più di ogni altro diritto nell'ambito della disciplina giuridica sulla famiglia, è l'espressione di una volontà individuale. Essa può essere interpretata come complementare alla libertà di matrimonio, con la differenza che quest'ultima è stata riconosciuta dallo Sta-

to come elemento primario e fondante della famiglia in largo anticipo rispetto alla libertà di divorzio.

Nella storia del diritto di famiglia il nucleo familiare è sempre stato considerato quale bene giuridico primario, da tutelare anche a scapito dell'esercizio dei diritti dei suoi singoli componenti. Il divorzio è stato relegato per molto tempo fra i fattori sociali destabilizzanti, per la sua espressione spiccatamente individualistica, e perciò non ammesso. Tuttavia, dal momento che il diritto e la società vivono in continua relazione e interazione l'uno con l'altra, si è sviluppato perlopiù il convincimento che il protrarsi di una crisi coniugale senza il rimedio dello scioglimento del vincolo matrimoniale potesse riverberarsi negativamente sull'intera struttura dello Stato.

La domanda da porsi, ancor prima di entrare nel merito della specificità cinese, è cosa si debba intendere dunque per libertà di divorzio, e quanti e quali limiti sia opportuno, se mai, porre al suo esercizio. È appena il caso di osservare che ogni Paese declina la libertà di divorzio alla stregua della propria tradizione culturale, eventualmente comprimendola o ampliandola sulla scorta delle mutevoli sensibilità sociali sul tema.

Vi sono dei casi, infatti, in cui l'ordinamento giuridico di un Paese presuppone la sussistenza di circostanze specifiche, al solo verificarsi delle quali è ammesso proporre istanza di divorzio; altri ordinamenti, invece, discriminano sulla base dell'addebitabilità della responsabilità per il venir meno dell'*affectio maritalis*, consentendo il ricorso alla procedura di divorzio al solo coniuge cui tale responsabilità non sia ascrivibile.

Sono rinvenibili poi dei casi – si pensi all'esempio sovietico nel primo ventennio del Novecento – in cui l'esercizio della libertà di divorziare non era sottoposto ad alcuna regolamentazione normativa, ciò che ha comunque condotto alla necessità di ricorrervi nel 1944, con l'introduzione dell'obbligo di motivazione dell'istanza. Nel 1926, ad esempio, la procedura per divorziare nell'Unione Sovietica venne semplificata attraverso l'eliminazione del divorzio giudiziale e permettendo

anche al singolo coniuge la registrazione unilaterale del divorzio, che doveva essere semplice come «bere un bicchiere d'acqua»¹, a tal punto che poteva accadere che l'altra parte non sapesse nemmeno di essere divorziata. Ben presto fu chiaro che un sistema fondato sull'assoluta libertà di divorziare aveva delle ripercussioni sull'intera struttura sociale, tant'è che, nel 1944, venne reintrodotta il divorzio giudiziale e inserito l'obbligo di motivarne l'istanza al fine di evitare che l'esercizio di tale diritto violasse gli interessi dello Stato, affidando a quest'ultimo un ruolo di supervisione circa la congruità degli interessi perseguiti dai singoli e quello, supremo, della collettività².

Quanto lo Stato debba interferire nella vita privata dei cittadini è un altro, storico elemento di acceso dibattito, che involge anche i diritti della famiglia e dei suoi singoli componenti.

Xia Yinlan nel suo studio³ sulla libertà di divorzio e i suoi limiti sostiene che l'esistenza stessa di norme che disciplinano il diritto di divorziare impedisca di intendere tale diritto come assoluto; la procedura stessa potrebbe essere intesa come una limitazione.

Con riguardo al contesto cinese non si deve poi dimenticare che i diritti dei cittadini non sono intesi in termini assoluti dal momento che l'art. 51 della Costituzione prevede che il loro esercizio sia subordinato all'interesse collettivo⁴.

2. Cina: divorzio fault-based o no fault-based?

Ricostruito concettualmente l'istituto del divorzio inserendolo nel novero delle libertà individuali, seppure non assolute, è peculiare che esso esista in Cina ancor prima che in altri ordinamenti giuridici di Paesi considerati all'avanguardia in materia di garanzia di diritti.

Sebbene sia possibile riscontrare anche forme di divorzio definite consensuali nel diritto tradizionale cinese, tuttavia è opportuno chiarire che spesso si trattava di divorzi in cui la volontà del singolo era stata forzata; il divorzio su istanza di parte, invece, tradizionalmente appan-

naggio del solo marito⁵, era una pratica consentita e attuata tramite il ripudio⁶ o la vendita della moglie⁷.

Il divorzio c.d. consensuale, così come lo si intende oggi, viene introdotto in Cina in seguito alla fase di modernizzazione del diritto avvenuta negli anni Venti del secolo scorso. Sia il Guomindang (d'ora in avanti GMD) che il Partito Comunista Cinese (d'ora in avanti PCC), al fine di creare una nuova società, imperniata su valori antitetici a quelli tradizionali, avevano rivoluzionato *in primis* l'istituto familiare. Il divorzio diveniva pertanto lo strumento per liberare le donne dall'oppressione del sistema patriarcale.

L'ordinamento giuridico tradizionale limitava, come detto, l'esercizio del diritto al solo marito, mentre con l'affermazione del principio di parità dei coniugi, contemplato nel Libro della Famiglia del Codice Civile del GMD del 1931 e ribadito nei vari regolamenti del PCC e successivamente con la Legge sul Matrimonio del 1950 della neonata RPC, si garantiva il diritto in capo ai singoli individui senza distinzione di sesso, non stabilendo alcun limite di esercizio dello stesso nei casi di divorzio congiunto.

Il Libro della Famiglia del Codice civile del 1931 ammetteva la proposizione della domanda di divorzio unilaterale sul presupposto di determinate ragioni speciali (art. 1052) (c.d. 列举主义 *liejuzhuyi*); la Legge sul Matrimonio del 1950, invece, ne comprimeva l'esercizio attraverso il vaglio da parte delle autorità⁸ da attuarsi per mezzo di un doppio tentativo di mediazione⁹. Se esso fosse fallito, il Tribunale non sarebbe stato tenuto a pronunciare una sentenza di divorzio, potendo quindi respingere l'istanza di parte con una omologa, ma speculare, sentenza di rigetto¹⁰.

Il diritto a ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale, consensuale o su impulso di parte, insomma, veniva riconosciuto solo in quei casi in cui il rimedio appariva seriamente giustificato¹¹.

Peraltro, ancora in tema di divorzio su istanza di parte, le decisioni dei tribunali erano ancora intrise di retaggi culturali conservatori: spesso gli uomini che intendevano divorziare per potersi poi sposare con

la propria amante venivano tacciati di «amare il nuovo, disprezzare il vecchio»¹²; onde poi evitare che i coniugi divorziassero adducendo motivazioni frivole o borghesi, per alcuni tribunali il divorzio doveva essere accordato unicamente sulla base della sussistenza di cause concrete che non avevano necessariamente a che vedere con la sfera affettiva.

La svolta verso la presa di coscienza della necessità di guardare alla relazione coniugale declinandola secondo la sfera affettiva e conferendo valore al suo venir meno come ragione di divorzio va fatta risalire alla Legge del 1980, con la quale viene introdotto il concetto di “deterioramento dell’ *affectio coniugalis*” (*ganqing polie* 感情破裂), specificamente nei casi di divorzio a istanza di parte: con una netta differenziazione rispetto alla Legge del 1950, il tentativo di mediazione prodromico a una decisione del Tribunale diviene “facoltativo”; la decisione stessa, poi, acclarata la sussistenza del deterioramento dell’ *affectio coniugalis*, era invariabilmente una sentenza di divorzio¹³.

Il riferimento alla necessità di ricorrere a una valutazione che contenesse aspetti di discrezionalità come quella di verificare, già in mediazione, che non vi fosse realmente più alcun rapporto affettivo fra in coniugi, per poi arrestarsi e procedere alla pronuncia di divorzio, portò in prima battuta a un cospicuo incremento del numero di casi. La genericità di tale formula insieme alla mancanza di professionalità dei giudici resero necessario ricorrere a più specifici e concreti criteri di valutazione alla cui stregua determinare le circostanze al verificarsi delle quali dovesse ritenersi provato il deterioramento dell’ *affectio maritalis*.

A tal fine la Corte Suprema nel 1989 promulgò un’opinione comprendente un elenco di quattordici fatti tipici, sul presupposto dei quali il giudice doveva considerare l’ *affectio* come venuto meno tra gli sposi¹⁴.

Secondo Yang Dawen, professore dell’Università del Popolo (*Renmin Daxue*), il termine *ganqing polie* sarebbe dovuto essere modificato in “rottura del matrimonio” (*bunyin polie* 婚姻破裂) dal momento che molte delle cause indicate nell’Opinione del 1989 non concernevano la sfera affettiva, né potevano considerarsi indici di affievolimento del

rapporto di coppia. Inoltre, l'Opinione della Corte Suprema può essere letta come un tentativo di reintrodurre il concetto di colpa, trasferendo così allo Stato il potere di interpretare la ragionevolezza della scelta di un soggetto di introdurre un'istanza di divorzio¹⁵.

Il controllo dello Stato si manifestava anche nella procedura amministrativa per il divorzio a istanza congiunta: il *Regolamento per la registrazione del matrimonio del 1994* prevedeva che, tra i documenti da presentare all'Ufficio preposto, le parti dovessero allegare anche una lettera della propria unità lavorativa o del comitato di residenti o del villaggio (所在单位、村民委员会或者居民委员会出具的介绍信)¹⁶. Tale obbligo è venuto meno col Regolamento del 2003, insieme all'accertamento della durata di un mese dalla consegna dei documenti da parte dei coniugi al rilascio del certificato di divorzio¹⁷. Ciò rappresenta il passaggio fondamentale verso un riconoscimento dell'appartenenza di matrimonio e divorzio alla sfera privata, quale effetto dell'esercizio di una libertà individuale.

Se la Legge del 1980, prima ancora della promulgazione dell'Opinione della Corte Suprema del Popolo del 1989, sancì definitivamente il passaggio a un sistema *no-fault based* con la Legge del 2001 si è tratteggiato un sistema in cui appaiono coniugate alcune delle cause tassative descritte dall'Opinione del 1989 con la categoria del *ganqing polie*.

La legge del 2001 non modifica l'art. 24 della Legge del 1980 (ora art. 31) concernente il divorzio a istanza congiunta¹⁸, operando invece un sostanziale mutamento relativamente a quello su istanza di parte (già articolo 25 della Legge del 1980, ora art. 32) prevedendo *ex novo* alcune cause tassative, al verificarsi delle quali il Tribunale deve pronunciare una sentenza di divorzio: bigamia o convivenza *more uxorio*; violenza domestica, maltrattamenti e abbandono di membri della famiglia; casi di gioco d'azzardo, tossicodipendenza o altri vizi turpi per i quali ripetuti tentativi di correzione non hanno prodotto cambiamenti; separazione [di fatto] per due anni a causa di disarmonia affettiva, nonché “*altre situazioni che hanno irrimediabilmente compromesso l'affetto coniugale*”¹⁹.

È appena il caso di osservare che l'accertamento della sussistenza di una di queste condizioni – in particolare delle prime due – comporta non di rado per la parte cui non è ascrivibile alcuna responsabilità per il fallimento del matrimonio notevoli difficoltà nel reperimento delle prove, rendendo quasi impossibile l'accoglimento dell'eventuale richiesta di risarcimento²⁰.

Peraltro, anche deducendo la sola causa del venir meno dell'*affectio coniugalis* (in chiusa dell'art. 32) la parte si esporrebbe al rischio di vedersi rigettare la domanda sulla scorta di una pronuncia di contenuto altamente discrezionale (quando non arbitraria) che, in alcuni casi, si estende al punto paradossale di consigliare alle parti di rinfrancare la propria relazione coniugale invece di chiederne al Tribunale la cessazione^{21 22}.

3. Cenni conclusivi

Dal confronto tra i testi delle normative sul matrimonio è possibile constatare come si sia riconosciuta ai coniugi sempre maggiore libertà di divorzio. Ciò è stato possibile attraverso l'abbandono parziale di un sistema basato sulla colpa. Sebbene quest'ultima funga ancora da presupposto per la richiesta di risarcimento dei danni.

Sebbene alcuni studi convergano nel ritenere l'attuale *sistema tout court* come *no fault based*, dato che entrambi i coniugi possono esercitare il diritto indipendentemente dalla causa che ha determinato la crisi coniugale, tuttavia esso rivela anche caratteristiche di un *semi-fault based* poiché è necessaria la sussistenza di circostanze eminentemente colpose come quelle di cui all'articolo 32 della Legge del 2001 quale presupposto per vedere accolta l'istanza.

Seppur con i limiti finora descritti, l'attuale sistema di divorzio giudiziale in Cina ha permesso negli anni un sempre maggiore accesso all'istituto per la parte che intendesse richiedere lo scioglimento del vincolo. L'esercizio della libertà divorzio appare tuttavia maggiormente

limitata nella prassi ove, nella fase in tribunale, persiste una tendenza a preservare il nucleo familiare a scapito del volere dell'individuo.²³ D'altronde è ben radicato nella retorica cinese il concetto dell'interdipendenza tra una società armoniosa e una famiglia altrettanto armoniosa, augurandosi che non lo sia solo in apparenza.

NOTE

- ¹ Divorziare doveva essere semplice come «bere un bicchiere d'acqua», tuttavia come rispose Lenin nell'intervista condotta da Clara Zetkin: «*Drinking water is, of course, an individual affair. But in love two lives are concerned, and a third, a new life, arises, it is that which gives it its social interest, which gives rise to a duty towards the community*», Clara ZETKIN, *Notes de mon Carnet*, in , *Lenin tel qu'il fut*, Paris, 1934, pp. 216-217, citato in Giovanni CODEVILLA (a cura di), *Dalla Rivoluzione bolscevica alla Federazione Russa: traduzione e commento dei primi atti normativi e dei testi costituzionali*, Franco Angeli, Milano, 1996.
- ² Yinlan XIA 夏吟兰, *Libun ziyou yu xianzhi lun* 离婚自由与限制论 [La libertà di divorzio e i suoi limiti], Zhongguo Zhengfa Daxue chubanshe, 2007, p. 25.
- ³ *Ibid.*
- ⁴ Articolo 51 della Costituzione della RPC: *I cittadini della Repubblica Popolare Cinese nell'esercizio dei loro diritti e doveri non devono nuocere all'interesse collettivo, dello Stato, della società o le libertà e i diritti degli altri cittadini.* 第五十一条 中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。
- ⁵ La donna non poteva richiedere il divorzio se non in alcuni casi, come ad esempio l'abbandono, allorché per un periodo di tempo superiore ai tre anni ella non avesse ricevuto notizie dal coniuge. In questo caso era necessario che il magistrato locale le rilasciasse un permesso, che le sarebbe servito anche in caso di nuove nozze. Un altro caso in cui il divorzio era imperativo e poteva, di conseguenza, essere concesso anche alla donna, era allorquando un coniuge perpetrava un'azione d'estrema violenza contro i parenti dell'altro. Tale atto veniva considerato come un segno di rottura tra le due famiglie; da qui la definizione del conseguente divorzio quale *rompere il legame* (义绝).
- ⁶ Vi erano sette motivi ai quali l'uomo poteva far appello per ripudiare la propria moglie, se: non poteva dare alla luce figli; era licenziosa e manteneva una condotta immorale; non obbediva ai suoceri, dimostrando mancanza di pietà filiale; era troppo loquace; commetteva un furto; era gelosa e invidiosa; era affetta da grave malattia.
- ⁷ Marius Hendrikus VAN DER VALK M.H., *Conservatism in Modern Chinese Family Law*, Leiden, E. J. Brill, 1956, *passim*.
- ⁸ Articolo 17: «Ai coniugi che intendano entrambi divorziare, venga accordato il divorzio. Qualora solo un coniuge presenti istanza di divorzio e i tentativi di mediazione degli organi dell'autorità governativa distrettuale

e giudiziale falliscano, allora deve essere accordato il divorzio. In caso di divorzio consensuale, le parti dovranno procedere con una registrazione presso l'autorità governativa distrettuale, la quale rilascerà il certificato di divorzio; l'autorità governativa deve, accertata in modo definitivo la volontà delle parti e la corretta disposizione delle questioni relative a figli e beni, emettere il certificato di divorzio. In caso di divorzio unilaterale, l'autorità governativa distrettuale deve procedere con la mediazione; qualora il tentativo fallisca, il caso viene sottoposto al tribunale popolare della contea o della città. L'autorità governativa in nessun caso può proibire od ostacolare il ricorso in appello al tribunale popolare della contea/municipale o della città da parte dei coniugi anche se unilateralmente. Il tribunale popolare municipale o della città deve a sua volta esperire un tentativo di mediazione e in caso di fallimento emettere/pronunciare una sentenza [...].».

第十七条 男女双方自愿离婚的, 准予离婚。男女一方坚决要求离婚的, 经区人民政府和司法机关调解无效时, 亦准予离婚。男女双方自愿离婚的, 双方应向区人民政府登记, 领取离婚证; 区人民政府查明确系双方自愿并对子女和财产问题确有适当处理时, 应即发给离婚证。男女一方坚决要求离婚的, 得由区人民政府进行调解; 如调解无效时, 应即转报县或市人民法院处理; 区人民政府并不得阻止或妨碍男女任何一方向县或市人民法院申诉。县或市人民法院对离婚案件, 也应首先进行调解; 如调解无效时, 即行判决。[...]

- ⁹ Sul ruolo della mediazione nei divorzi contenziosi si veda Sara D'ATTOMA, *To Trust and to Love Each Other: Forms of Mediation in Contested Divorce Cases*, in Maria ANGELILLO (a cura di), *La famiglia nelle culture e nella società dell'Asia*, Asiatica Ambrosiana, Bulzoni editore, 2013.
- ¹⁰ La Corte Suprema precisò nel 1962 che la parola “sentenza” (*panjue* 判决) nell'espressione *yifang jianjue yaoqiu libun, jing xiang huo shi renmin-fayuan tiaojie wuxiao shi, ji xing panjue* 一方坚决要求离婚, 经县或市人民法院调解无效时, 即行判决 dovesse essere intesa sia come sentenza di divorzio che di rigetto dell'istanza.
- ¹¹ La norma di cui all'art. 17 della Legge sul Matrimonio del 1950 ribadisce il diritto al divorzio, tuttavia sottoponendo l'istanza congiunta ad una rigorosa valutazione da parte dell'autorità, che dovrà vagliare la corretta regolamentazione da parte dei coniugi delle questioni relative ai figli ed ai beni in comune.
- ¹² Marinus Johan MEIJER, *Marriage Law and Policy in the Chinese People's Republic*, Hong Kong, Hong Kong University Press, 1971, p. 109.
- ¹³ Articolo 24: «Il divorzio deve essere accordato ai coniugi che intendano divorziare consensualmente. Entrambe le parti devono presentare la richiesta presso l'Ufficio per la registrazione del matrimonio, il quale deve, verificata la volontà dei coniugi e che siano state disposte correttamente tut-

te le questioni riguardanti i figli e i beni, rilasciare il certificato di divorzio». Articolo 25: «Qualora solo un coniuge presenti istanza di divorzio, gli organi preposti possono esperire un tentativo di mediazione oppure la parte può rivolgersi direttamente al tribunale del popolo. Quest'ultimo durante il procedimento di divorzio deve esperire un tentativo di conciliazione e, allorquando l'affetto coniugale risulti irrimediabilmente compromesso e la mediazione fallisca, deve pronunciare la sentenza di divorzio».

¹⁴ Quelle che seguono sono le quattordici condizioni connotanti il deterioramento dell'*affectio maritalis*:

1) Uno dei coniugi soffre di una malattia che lo rende *inadatto*, o presenta difetti fisiologici, o altre ragioni per cui non può avere rapporti sessuali, e tali deficienze siano incurabili.

2) Sussistenza di incomprensioni antecedenti al matrimonio; matrimoni *affrettati*; mancanza di affetto tra i coniugi manifestatosi dopo la celebrazione del matrimonio che hanno potuto inficiare la vita in comune.

3) Uno dei coniugi prima del matrimonio ha ommesso di rivelare la propria affezione da disturbi mentali risultati incurabili; la circostanza che, prima del matrimonio, uno dei coniugi fosse a conoscenza che l'altro era affetto da disturbi mentali ed il matrimonio si è ugualmente celebrato; il fatto che una parte, durante il periodo di coabitazione, soffrisse di disturbi mentali, con successiva prognosi di incurabilità.

4) Una parte ha ingannato l'altra; perpetrazione di frode al momento della registrazione del matrimonio finalizzata ad ottenere il certificato di matrimonio.

5) Mancanza di coabitazione successiva alla registrazione matrimoniale, con impossibilità di riconciliazione.

6) La circostanza secondo cui, dopo la celebrazione di matrimoni combinati o per compravendita, un coniuge faccia immediatamente istanza di divorzio; o se, nonostante molti anni di coabitazione, non si sia creato un legame affettivo tra marito e moglie.

7) La circostanza per cui entrambi i coniugi vivono separati da almeno 3 anni per il venir meno dell'affetto, e non c'è nessuna possibilità di riconciliazione; o entrambe le parti si separano per un ulteriore anno a far data dal mancato accoglimento da parte del tribunale dell'istanza di divorzio; ovvero allorquando non sono stati rispettati i doveri reciproci dei coniugi.

8) Allorquando una parte commetta adulterio o coabiti illegalmente rifiutandosi di rimediare alle sue colpe nonostante numerosi ammonimenti e richiami, l'altro coniuge può depositare istanza di divorzio; la parte passibile di colpa presenta istanza di divorzio, ma l'altra parte è in disaccordo, malgrado i ripetuti ammonimenti; in seguito ad un mancato accoglimento da parte del tribunale dell'istanza di divorzio, la parte passibile di colpa

chiede nuovamente il divorzio non essendoci possibilità di riconciliazione.
9) Una parte commetta bigamia, per cui è consentito all'altra parte di presentare istanza di divorzio.

10) La cattiva condotta di un coniuge, traducibile nella scarsa propensione al lavoro e l'abitudine al gioco d'azzardo ecc.; ovvero allorché il mancato assolvimento ai doveri familiari e il mancato ravvedimento hanno reso la coabitazione di marito e moglie insostenibile.

11) Una parte è stata condannata ad un lungo periodo da scontare in carcere, o l'imputazione di specifici reati o azioni criminali che hanno seriamente compromesso l'affetto tra marito e moglie.

12) Se si è persa ogni traccia di uno dei coniugi per due anni, l'altra parte può presentare istanza di divorzio, dopo aver fatto dichiarazione ufficiale della scomparsa del coniuge.

13) Una parte ha subito abusi, è stata abbandonata, o ha subito o – a sua volta – ha maltrattato i parenti dell'altro coniuge; l'iterazione di comportamenti intollerabili nonostante i ripetuti ammonimenti.

14) Altre ragioni che conducono al deterioramento dell'*affectio maritalis*. (Zuigao Renmin Fayuan yinfa “Guanyu renmin fayuan shenli libun anjian rube rending fuqi ganqing que yi polie de ruogan juti yijian” de tongzhi 最高人民法院印发《关于人民法院审理离婚案件如何认定夫妻感情确已破裂的若干具体意见》的通知 [Alcuni pareri concreti riguardo i casi in cui i Tribunali Popolari, esaminando i casi di divorzio devono stabilire se l'affetto tra i coniugi sia irrimediabilmente compromesso]).

¹⁵ William P. ALFORD, Yuanyuan SHEN, *Have You Eaten? Have You Divorced? Debating the Meaning of Freedom in Marriage in China*, in William G. KIRBY (a cura di), *Realms of freedom in Modern China*, Stanford (California), Stanford University Press, 2004, pp. 251-252.

¹⁶ Articolo 14 del Regolamento Amministrativi per la Registrazione del matrimoni (*bunying dengji guanli tiaoli* 婚姻登记管理条例 1994).

¹⁷ 第十六条 婚姻登记机关对当事人的离婚申请进行审查,自受理申请之日起一个月内,对符合离婚条件的,应当予以登记,发给离婚证,注销结婚证。当事人从取得离婚证起,解除夫妻关系。

¹⁸ 第三十一条 男女双方自愿离婚的,准予离婚。双方必须到婚姻登记机关申请离婚。婚姻登记机关查明双方确实是自愿并对子女和财产问题已有适当处理时,发给离婚证。

¹⁹ 第三十二条 男女一方要求离婚的,可由有关部门进行调解或直接向人民法院提出离婚诉讼。 人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如感情确已破裂,调解无效,应准予离婚。 有下列情形之一的,调解无效的,应准予离婚:
(一)重婚或有配偶者与他人同居的;
(二)实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改的;

(四)因感情不和分居满二年的;

(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。

一方被宣告失踪,另一方提出离婚诉讼的,应准予离婚。

Articolo 32: «Qualora solo un coniuge presenti istanza di divorzio, gli organi preposti possono esperire un tentativo di mediazione oppure la parte può rivolgersi direttamente al tribunale del popolo. Quest'ultimo durante il procedimento di divorzio deve esperire un tentativo di conciliazione e, allorquando l'affetto coniugale risulti irrimediabilmente compromesso e la mediazione fallisca, deve pronunciare la sentenza di divorzio.

Se la mediazione fallisce e si verifica una delle seguenti condizioni, il divorzio deve essere accordato:

1) bigamia o convivenza more uxorio;

2) violenza domestica, maltrattamenti e abbandono di componenti della famiglia;

3) casi di gioco d'azzardo, tossicodipendenza o altri vizi turpi per i quali ripetuti tentativi di correzione non hanno prodotto cambiamenti;

4) separazione [di fatto] per due anni a causa di disarmonia affettiva;

5) altre situazioni che hanno irrimediabilmente compromesso l'affetto coniugale.

Se una delle due parti è dichiarata persona scomparsa e l'altra promuove un giudizio di divorzio, questo deve essere accordato».

²⁰ In materia di prove in Cina vige attualmente il principio dispositivo a termini del quale il giudice deve porre a fondamento della sua decisione le prove proposte dalle parti (cfr. Capitolo n. 6 della Legge processuale civile vigente). Un tale principio si è nel tempo imposto in sostituzione del tradizionale costume secondo cui, nella fase delle indagini, “era il Tribunale a spostarsi nel luogo della controversia” (HUANG P.C.C., *Chinese Civil Justice, Past and Present*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc, 2010, pp. 97-101), agendo d'ufficio nella ricerca delle prove anche in vece delle parti coinvolte.

²¹ 原告未能举证证明双方夫妻感情已经完全破裂,说明原、被告感情尚有修复的可能。因此,对原告的离婚请求,本院不予支持。[L'attore non ha proposto evidenze del deterioramento dell'*affectio coniugalis*, ciò confermando che esiste una possibilità di riconciliazione tra i coniugi. Dunque, questo tribunale rigetta l'istanza di divorzio di parte attrice] (*Yang Moumou su Liu Moumou libun jiu fen an*, (2011) *shi min chuzi di 2596 hao*, *Shandong sheng Jinan shi shizhong qu renmin fayuan*, 杨某某诉刘某某离婚纠纷案, (2011) 市民初字第2596号, 山东省济南市市中区人民法院 [Yang XX vs. Liu X, sentenza civile di primo grado n°2596/2011, sezione civile del Tribunale del Popolo del distretto centrale della città di Jinan, provincia dello Shandong].

- ²² 现原告未提供证明夫妻感情破裂的依据，被告也积极要求和好，故本院暂无法认定原、被告的夫妻感情已经破裂，原告要求离婚的诉讼请求不予支持。[Sulla base del fatto che l'attore non ha proposto prove sufficienti a dimostrazione del deterioramento dell'*affectio coniugalis* e in considerazione del fatto che il convenuto ha espresso il suo desiderio di riconciliarsi con parte attrice, questo tribunale allo stato attuale non è in grado di stabilire fermamente che l'affetto tra i coniugi sia deteriorato. L'istanza di divorzio di parte attrice è rigettata]. *Shi Moumou su Wang Moumou libun jiufen an*, (2010) *Chong min yi (min) chuzidi 1184 bao*, Shanghai *shi Chongming xian renmin fayuan*施某某诉王某某离婚纠纷案，(2010)崇民一(民)初字第1184号，上海市崇明县人民法院 [Shi XX vs. Wang XX, sentenza civile di primo grado n° 1184/2010, sezione civile n°1 del Tribunale del Popolo di Chongming, Shanghai].
- ²³ Per uno studio sul tema si veda Xin HE, *Routinization of divorce practice in China: institutional constraints' influence on judicial behavior*, «International Journal of Law, Policy and the Family», 23, 2009, pp. 83-109.